

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere-
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliera-
Dott. GIOVANNI MIMMO	- Consigliere -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA	-Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9897-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati .

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 1278/2022 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 794/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

Oggetto

avviso bonario

**interruzione
prescrizione**

**avviso di
giacenza**

**presunzione di
conoscenza ex
art 1335 cc**

R.G.N. 9897/2023

Cron.

Rep.

Ud 28/05/2026

CC

2026

2727



FATTI DI CAUSA

Numero registro generale 9897/2023

Numero sezionale 2727/2026

Numero di raccolta generale 19480/2026

Data pubblicazione 12/06/2026

1. Con sentenza n. 1278/2022, pubblicata il 4 novembre 2022, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo azionato con avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010.

2. La Corte territoriale ha rilevato, per quanto qui interessa, che il *dies a quo* della prescrizione decorreva dalla scadenza del termine di pagamento, differito al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011; che l'avviso bonario del 22 giugno 2016, inviato dall'INPS a mezzo raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, con rilascio dell'avviso di giacenza in data 4 luglio 2016, non aveva avuto efficacia interruttiva tempestiva; che la comunicazione doveva ritenersi perfezionata solo decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, ossia il 14 luglio 2016.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

4. ... è rimasto intimato. Non sono state depositate memorie.

5. La causa è stata decisa all'adunanza camerale del 28 maggio 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine di sessanta giorni per il deposito della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'INPS denuncia falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 890 del 1982 e degli artt. 1335 e 2935 cod. civ., in relazione all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, assumendo che l'avviso bonario del 22 giugno 2016, inviato con raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, avrebbe interrotto la prescrizione già alla data del rilascio



dell'avviso di giacenza, e non al compimento dei dieci giorni di giacenza.

2. Il ricorrente sostiene che, trattandosi di atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione, dovesse applicarsi la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. già dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza.

3. Il motivo è fondato.

4. La questione controversa attiene al momento di perfezionamento della comunicazione costituita dall'avviso bonario inviato con raccomandata a.r. e non consegnato per temporanea assenza del destinatario.

5. Questa Corte ha già chiarito che l'atto di costituzione in mora del debitore, quale l'avviso bonario, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari o equiparati.

6. L'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (cfr. Cass. nn. 3873 del 2006 e 9861 del 1998).

7. Secondo tale indirizzo, al mittente basta documentare di avere inviato la raccomandata per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto, o di non averne comunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altra ragione (cfr. Cass. nn. 28580 del 2024, 14460 del 2024 e 2580 del 2024).

8. Nella vicenda in esame, il giudice d'appello ha deciso la questione della prescrizione in senso favorevole al contribuente,



ritenendo non maturata la presunzione di conoscenza prima del decorso di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.

Numero registro generale 9897/2023

Numero sezionale 2727/2026

Numero di raccolta generale 19480/2026

Data pubblicazione 12/06/2026

9. Così decidendo, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta, giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr. Cass. n. 36397 del 2022).

10. Tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, o di altra persona abilitata a riceverla, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale e non già con il momento in cui la missiva venga ritirata (cfr. Cass. n. 29237 del 2017, in motiv.; Cass. nn. 15397 del 2023 e 34212 del 2021, in motiv.), né, comunque, con il decorso di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, diversamente da quanto accade per la notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati a mezzo posta (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. ord. n. 8895 del 2022; Cass. n. 21847 del 2025).

11. Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obligato. L'atto di costituzione in mora è, cioè, suscettibile d'interrompere la prescrizione a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta di riceverlo e di conoscerne il contenuto (Cass., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27412; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 gennaio 2003, n. 773).

12. Resta fermo che, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica, da parte del giudice di merito, dell'esito della spedizione,



sulla base delle risultanze dell'avviso rilasciato e di ogni altro mezzo di prova utile (Cass. n. 28580 del 2024).

Numero registro generale 9897/2023

Numero sezionale 2727/2026

Numero di raccolta generale 19480/2026

Data pubblicazione 12/06/2026

13. Nel caso di specie, l'avviso di giacenza era stato rilasciato il 4 luglio 2016, mentre il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorreva dal 6 luglio 2011. Ne consegue che l'atto interruttivo è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario prima del compimento del quinquennio.

14. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà la causa facendo applicazione del seguente principio di diritto: «L'avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell'interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell'avviso di giacenza. Ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., ma deve verificare l'esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile».

15. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, per nuova valutazione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nell'adunanza camerale del 28 maggio 2026.

La Presidente
Rossana Mancino



Numero registro generale 9897/2023

Numero sezionale 2727/2026

Numero di raccolta generale 19480/2026

Data pubblicazione 12/06/2026

